AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA LOCAZIONE PASSIVA DI (UNO O PIU') IMMOBILE/IMMOBILI NEL COMUNE DI CROTONE DA ADIBIRE A USO UFFICIO E/O SPORTELLO PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto			
nato a	Prov.	il	
residente in Via/Piazza			n.
Città			Prov.
Codice fiscale	(eventuale) P. IVA	4	
Per le Società: In qualità di (carica sociale)			
della società (indicare denominazione	completa)		
con sede legale in Via/Piazza			n.

1

Città		Prov.
Codice fiscale	P. IVA	
Matricola INPS(se	de territoriale competente)	
Codice Inail		
Numero REA		

CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'offerente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

Parte A) – Caratteristiche essenziali dell'immobile (cfr. Punti 2 e 3 dell'Avviso)

- 1) che, l'immobile offerto ha le seguenti caratteristiche essenziali (di cui al punto 2 dell'Avviso):
 - destinazione d'uso catastale ed urbanistica ufficio o, comunque, compatibile con l'uso sportello di riscossione aperto al pubblico;
 - ubicazione nel Comune di Crotone, in zona centrale, semicentrale o periferica, con riferimento alle zone OMI censite dalla Agenzia delle Entrate;
 - superficie complessiva di circa 500 mq, con una tolleranza del più o meno 10% di cui:
 - a) 240 mq da destinare a sala pubblico, front office e back office ubicati al piano terra;
 - b) 225 mg da destinare ad uffici;
 - c) 20 mg da destinare archivio/deposito;

- d) 15 mg da destinare a locali tecnici.
- disponibilità: entro 150 (centocinquanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di locazione (o nel diverso termine offerto). Si precisa che la sottoscrizione del contratto preliminare dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione da parte di AdeR all'offerente dell'importo del canone congruito dall'Agenzia delle Entrate, determinato sulla base dei valori di mercato esistenti nella zona di riferimento e relativi alla tipologia dell'immobile offerto. Si precisa, inoltre, che il canone congruito dal competente Ufficio di Agenzia delle Entrate sarà ridotto nella misura del 15% come indicato dall'art. 3, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), tranne negli eventuali specifici casi di esclusione della suddetta decurtazione previsti da successive disposizioni di legge applicabili all'atto della stipula del contratto di locazione;
- stato: l'immobile dovrà essere consegnato al conduttore pronto all'uso, senza necessità di ulteriori opere di ammodernamento o manutenzione da parte del conduttore, con l'eventuale possibilità di richiedere modesti e necessari adeguamenti funzionali alle esigenze logistiche del conduttore;
- inoltre, all'atto della consegna, l'immobile dovrà essere collegato a tutte le utenze (idrica, gas ed energia elettrica) adeguatamente dimensionate in funzione di tutti gli impianti presenti e le utenze stesse dovranno risultare attive;
- predisposizione di sistema di antintrusione perimetrale e interno;
 predisposizione di tutte le parti impiantistiche, elettriche e cablaggio passivo per rete dati/fonia relativamente a n. 5 postazioni di front office di cassa e consulenza (dimensioni circa 2x2 metri e 2x3 metri), a n. 4 postazioni di lavoro in back office, e a n. 12 postazioni di lavoro nell'area ufficio, sia in open space che in stanze singole, oltre relative apparecchiature correlate (stampanti, fax, multifunzione, etc.).
- 2) che, in caso di scelta dell'offerta, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, saranno prodotti i seguenti atti/certificazioni rilasciati/e dalle competenti amministrazioni ed attestanti:
 - la regolarità urbanistica e la compatibilità dell'immobile/i offerto/i all'uso previsto come sportello di riscossione aperto al pubblico, rispetto alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

- l'agibilità dell'immobile/i;
- la conformità dell'immobile/i offerto/i alla normativa regolante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- la conformità dell'immobile/i offerto/i e dei relativi impianti alle normative in materia di sicurezza ed antincendio vigenti;
- la conformità dell'immobile/i offerto/i alla normativa concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/1996);
- la documentazione, comprensiva dell'APE, relativa alla prestazione energetica dell'immobile/i offerto/i, e/o le relative informazioni.

DICHIARA ALTRESI'

Parte B) – Requisiti del locatore offerente (cfr. punto 4.1 dell'Avviso) e altre informazioni

- 1) che l'offerente è proprietario/a dell'immobile o, comunque, può liberamente e totalmente disporne;
- 2) (in caso di persona giuridica) che nei confronti della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice;
- 3) (*in caso di persona giuridica*) che nei confronti della società offerente non sussistono le seguenti situazioni:
 - a) l'essere stata sottoposta a liquidazione giudiziale o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo senza continuità aziendale o nei suoi confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
 - b) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile:
- iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- vi. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

con provvedimenti emessi nei confronti:

- della società offerente ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico, dell'amministratore di fatto;
- **n.b.**: il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad

una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

c) violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

n.b.: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'offerente potrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura qualora Agenzia delle entrate-Riscossione ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle riferite alla casistica come sopra precedentemente indicata. Costituiscono, invece, gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle che comportano l'inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse¹ per un importo pari o superiore al 10% del canone annuo di locazione indicato nel paragrafo 1 dell'Avviso in oggetto motItiplicato per il numero di anni di durata del contratto (con esclusione di sanzioni e interessi) e, comunque, non inferiore a 35.000 euro. Le suddette violazioni sono valutabili da Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dell'esclusione dell'offerente dalla partecipazione

¹ Si considera violazione non definitivamente accertata l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di: a) atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; b) atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; c) cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

all'Avviso in oggetto, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati². Il divieto in ogni caso non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- 4) (per le persone giuridiche e per le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) che non è stata emessa sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 5) (in caso di persona fisica, impresa individuale o società di persone) che nei confronti dell'offerente (eventuale: e di tutti gli altri comproprietari/usufruttuari/detentori legittimati) non sussistono le seguenti situazioni:
 - a) l'essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo senza continuità aziendale o nei suoi confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
 - b) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

7

² Le violazioni gravi non definitivamente accertate non rilevano ai fini dell'esclusione dalla partecipazione dell'offerente all'Avviso in oggetto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'offerente non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che le violazioni medesime risultino definitivamente accertate, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- vi. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

con provvedimenti emessi nei confronti:

- dell'offerente, se si tratta di persona fisica;
- dell'offerente, se si tratta di impresa individuale o società di persone, ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dell'amministratore di fatto.

n.b.: il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

 violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

n.b.: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'offerente potrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura qualora Agenzia delle entrate-Riscossione ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle riferite alla casistica come sopra precedentemente indicata. Costituiscono, invece, gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle che comportano l'inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse³ per un importo pari o superiore al 10% del canone annuo di locazione indicato nel paragrafo 1 dell'Avviso in oggetto moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto (con esclusione di sanzioni e interessi) e, comunque, non

³ Si considera violazione non definitivamente accertata l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di: a) atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; b) atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; c) cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

inferiore a 35.000 euro. Le suddette violazioni sono valutabili da Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dell'esclusione dell'offerente dalla partecipazione all'Avviso in oggetto, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati⁴. Il divieto in ogni caso non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6) che non sussistono rapporti contrattuali diretti e/o indiretti con Agenzia delle entrate-Riscossione;

OVVERO

	che sussistono i seguenti rapporti contrattuali diretti e/o indiretti con Agenzia delle entrate-Riscossione:
7)	relativamente all'assoggettabilità del contratto di locazione ad Imposta sul
	Valore Aggiunto (IVA), dichiara sotto la propria responsabilità che:
	☐ i relativi canoni non devono essere assoggettati ad IVA in quanto
	(indicare le
	motivazioni per le quali i canoni sono IVA esenti);
	OVVERO
	☐ i relativi canoni sono imponibili ai fini IVA.
8)	di essere a conoscenza che Agenzia delle entrate-Riscossione non accetterà
	offerte dalle quali possa derivare, direttamente o indirettamente, un interesse
	finanziario, economico o altro interesse personale in favore dei dipendent

⁴ Le violazioni gravi non definitivamente accertate non rilevano ai fini dell'esclusione dell'offerente dalla partecipazione all'Avviso in oggetto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'offerente non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

- dell'Agenzia stessa che interverranno nello svolgimento della procedura, tale da poter essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza;
- 9) di essere a conoscenza e di accettare che Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nell'immobile e di impegnarsi, sin da ora, a consentire l'accesso all'edificio oggetto della proposta contrattuale, anche nel caso che lo stesso sia occupato da terzi;
- 10) di essere a conoscenza e di accettare che ogni necessaria autorizzazione, aggiornamento o adeguamento normativo in materia di edilizia, sicurezza, antincendio e quant'altro relative all'esecuzione dei lavori e/o all'inizio delle attività previste saranno a proprio esclusivo carico;
- 12) di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione di offerte non comporta alcun diritto e/o aspettativa per i soggetti offerenti e che Agenzia delle entrate-Riscossione, a proprio insindacabile giudizio, potrà, quindi, in qualsiasi fase della ricerca di mercato, motivatamente:
 - non selezionare alcuna offerta;
 - non sottoscrivere il contratto di locazione con il soggetto che ha presentato l'offerta risultata prima in graduatoria;
 - avviare una negoziazione con l'offerente risultato primo in graduatoria;
 - avviare una successiva negoziazione relativamente ad altri immobili che saranno ritenuti maggiormente idonei;
 - interrompere la procedura selettiva avviata e/o recedere dalla successiva negoziazione;
- 13) di essere a conoscenza e di accettare che Agenzia delle entrate Riscossione non riconoscerà commissioni e/o compensi a qualunque titolo richiesti da eventuali intermediari/agenzie;
- 14) di essere informato dell'esistenza del trattamento dei dati personali e delle sue finalità, avendo ricevuto dal titolare del medesimo trattamento l'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, Allegato F dell'Avviso di indagine di mercato;

15) che ogni comunicazione relativa al procedimento avviato con la pubblicazione dell'Avviso, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC) logistica.infrastrutture.security@pec.agenziariscossione.gov.it all'attenzione del Responsabile della procedura _______.

Data

Firma																

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (O ALTRO DOCUMENTO CHE COMPROVI L'IDENTITÀ) DEL SOTTOSCRITTORE.